



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 238/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
SOCIETÀ ESPANSIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“ESPANSIONE TV”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 34, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 8/2018-PROC. 55/18/SM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n.52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e, in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*", che delega al CO.RE.COM. Lombardia l'esercizio della funzione di "*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, e a seguito delle verifiche effettuate su un campione di programmi in onda su emittenti locali, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e, con atto N. 8-ANNO 2018 del 4 giugno 2018, notificato in pari data, ha contestato alla società Espansione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Espansione TV*", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. In particolare, il CO.RE.COM. Lombardia ha evidenziato che l'emittente in questione ha mandato in onda il film "*Il mondo porno di due sorelle*" (dalle ore 23:05 del 7 aprile 2018) e il film "*Reportage*" (dalle ore 23:12 dell'8 aprile 2018), film la cui messa in onda è ritenuta in violazione della norma citata in quanto recanti esplicite scene di nudità con visione integrale, diretta e ravvicinata degli organi genitali ovvero di attrici che riproducono "*atti della generazione*" in pose ed atteggiamenti che simulano l'attività sessuale. Inoltre, il CO.RE.COM. Lombardia ha evidenziato come - nonostante nelle trasmissioni oggetto di contestazione compaia un piccolo rettangolo rosso accanto al logo dell'emittente, ovvero che all'inizio della proiezione un'indicazione avverta i telespettatori sulla destinazione dei programmi ad un pubblico adulto - non possa escludersi la responsabilità dell'emittente, giacché grava su quest'ultima il divieto assoluto di trasmissione di scene pornografiche, anche al di fuori della fascia oraria c.d. "*protetta*", né l'avviso fornito può concretizzare una cautela idonea a prevenire la lesione del pubblico pudore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La predetta società in data 7 giugno 2018 ha trasmesso richiesta di accesso ai documenti amministrativi in relazione alla contestazione in questione, accesso tenutosi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 18 giugno 2018. Con nota acquisita in data 19 giugno la società ha trasmesso al CO.RE.COM. Lombardia le memorie difensive, successivamente integrate con il verbale dell'audizione tenutasi il 29 giugno 2018 presso la stessa sede, con le quali ha chiesto l'archiviazione del procedimento in oggetto.

Per quanto riguarda il film *“Il mondo porno di due sorelle”*, mandato in onda dalle ore 23:05 del 7 aprile 2018, la società rappresenta che è stato oggetto di giudizio da parte della Commissione per la revisione cinematografica del MiBACT, organo deputato, ai sensi della legge del 21 aprile 1962, n. 161, a valutare se le opere cinematografiche possano essere accessibili a tutti o la visione debba essere vietata ai minori di anni 14 o ai minori di anni 18. La Commissione per la revisione cinematografica, nel 1979, aveva ritenuto che il film non fosse adatto alla visione da parte dei minori di anni 18, in quanto contrario al buon costume e al comune senso del pudore. Successivamente, il film - previa l'adozione di alcuni tagli - è stato di nuovo sottoposto al giudizio della citata Commissione che il 21 giugno 2000 ha qualificato il film contestato quale vietato ai minori degli anni 14. Pertanto, ad avviso della società, non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 34, comma 1, del *Testo unico* che fa divieto di messa in onda di film vietati ai minori di 18 anni o ai quali sia stato negato il nulla osta di visione in pubblico. È pacifica, inoltre, l'adozione degli accorgimenti previsti dall'art. 34, comma 2, del *Testo unico* da parte della società Espansione S.r.l., dal momento che, come anche evidenziato nella contestazione, il film è stato trasmesso dopo le ore 23 e reca all'inizio della programmazione l'avvertenza sulla destinazione del programma a un pubblico adulto e, durante tutto il corso della trasmissione, un'icona rossa chiaramente percepibile, segnatamente un piccolo rettangolo rosso accanto al logo dell'emittente. Secondo la parte, pertanto, in relazione al film *“Il mondo porno di due sorelle”*, nessuna violazione delle norme del *Testo unico* può essere ascritta alla società.

La società rappresenta che il film *“Reportage”*, mandato in onda dalle ore 23:12 dell'8 aprile 2018, non è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane e, quindi, non è stato sottoposto al giudizio della Commissione per la revisione cinematografica, in quanto il nulla osta in tal caso non è richiesto dalla legge. In assenza del nulla osta, pertanto, occorre analizzare nel dettaglio le scene oggetto della contestazione, al fine di verificare se le stesse si possano considerare quali scene pornografiche, idonee, come tali, a far venir meno il senso della continenza sessuale e a offendere il comune senso del pudore. In primo luogo, evidenzia che, come del resto indicato nella stessa contestazione, il film in esame contiene due sole scene che presentano nudità, per una durata complessiva inferiore ai due minuti su una durata totale della pellicola che supera i cento minuti, scene funzionali a una trama ben più complessa e senza esibizione degli organi genitali. Le citate scene sono peraltro scarsamente visibili, in quanto girate con una qualità persino inferiore rispetto al resto del film, che pure non presenta una buona qualità dell'immagine sul piano tecnico. Secondo la parte, le scene contestate del film *“Reportage”* non possono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

essere ritenute pornografiche in alcun modo, essendo anzi ben distanti dal concetto di pornografia; considerare queste scene come offensive del comune senso del pudore, inoltre, sarebbe anacronistico e del tutto disallineato rispetto al metro di giudizio applicato attualmente dalle autorità pubbliche italiane, data l'evoluzione dei costumi sociali e del rapporto dell'uomo medio di fronte a scene erotiche. La società evidenzia che all'inizio della programmazione del film "*Reportage*", trasmesso dopo le ore 23, è contenuta un'indicazione che avverte i telespettatori sulla destinazione dei programmi a un pubblico adulto; durante tutto il corso della trasmissione, inoltre, il film presenta un'icona rossa chiaramente percepibile, segnatamente un piccolo rettangolo rosso accanto al logo dell'emittente e, quindi, l'emittente ha adottato tutte le misure previste dall'art. 34, comma 2, del *Testo unico*.

La società Espansione S.r.l. chiede pertanto l'archiviazione del procedimento in oggetto.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 45 del 17 luglio 2018 ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria ed ha inviato a questa Autorità, con nota protocollata al n. 0059321 del 20 luglio 2018, la relativa documentazione proponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione. In particolare, il CO.RE.COM. Lombardia con riferimento al film "*Il mondo porno di due sorelle*", rileva che la valutazione ex ante effettuata dal MiBAC ai fini del rilascio del nulla osta non esime l'emittente da un ulteriore vaglio in ordine alla natura potenzialmente nociva di un film ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e, a tal riguardo, cita la delibera dell'Autorità n. 224/16/CSP secondo la quale le norme poste a tutela dei minori nella programmazione televisiva trovano applicazione anche nei confronti di film che, originariamente destinati al mercato cinematografico, e giudicati idonei per la visione da parte di minori in quello specifico circuito, vengono successivamente trasmessi da canali televisivi in quanto il predetto giudizio di idoneità deve essere riformulato dall'Autorità in sede di procedimento. Inoltre, il CO.RE.COM. Lombardia rileva che le scene contestate del film "*Reportage*" possono ritenersi di natura pornografica in quanto non trovano giustificazione nel contesto narrativo del film, si pongono al di fuori del senso di continenza sessuale e contrastano con il senso del pudore inteso quale riservatezza che, nella normalità dei casi, circonda tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale, tendendo esclusivamente all'eccitamento erotico.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, questa Autorità, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Lombardia, ritiene di non poter procedere all'irrogazione di una sanzione nei riguardi della società Espansione S.r.l per i seguenti motivi:

- Preliminarmente si osserva che all'emittente è stata contestata dal CO.RE.COM. Lombardia la violazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella parte che fa divieto ai fornitori di servizi dei media audiovisivi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

lineari di trasmettere programmi televisivi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e, in particolare, i programmi che presentano scene pornografiche. Si precisa che lo stesso articolo 34, comma 1 citato offre, per quanto concerne la messa in onda televisiva di film cinematografici, alcune indicazioni interpretative in merito alla qualificazione dei programmi gravemente nocivi vietando - in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori - le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o la cui visione sia stata vietata ai minori degli anni 18 e rimandando, per le altre fattispecie, ai criteri fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

- Nel caso di specie, l'emittente in parola ha mandato in onda dalle ore 23:05, quindi in fascia oraria notturna del 7 aprile 2018, il film *"Il mondo porno di due sorelle"* che è risultato aver ricevuto dalla competente Commissione di revisione cinematografica, incardinata presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il nulla osta per la visione in pubblico con divieto ai minori di anni 14. Pertanto, il film in questione non può ritenersi assoggettabile al divieto di trasmissione previsto dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Si precisa che la violazione contestata non può rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in quanto il film, sottoposto al vaglio delle competenti commissioni cinematografiche, ha ricevuto il nulla osta di visione in pubblico e non è stato giudicato vietato ai minori di anni 18, come espressamente previsto dalla norma citata. È peraltro necessario evidenziare come questo specifico caso si riferisca a fattispecie diversa da quella contemplata nella delibera n. 224/16/CSP citata dal CO.RE.COM. Lombardia. Infatti, nella delibera in parola si tratta di un film classificato senza alcun divieto per i minori di anni 14 o 18. Al contrario delle altre tipologie di classificazione (V.M. 18 e V.M. 14), per tale tipo di classificazione il legislatore non fornisce indicazioni in merito alla liceità di messa in onda televisiva del film in fascia oraria tv per tutti e in fascia oraria protetta e, pertanto, la valutazione della potenziale nocività del contenuto non può che essere svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite.
- Relativamente al film *"Reportage"* - che non risulta essere stato sottoposto al giudizio della Commissione per la revisione cinematografica - dalle risultanze dell'analisi del contenuto si è evidenziato che il film, in onda in data 8 aprile 2018 dalle ore 23:12, quindi in fascia oraria notturna, contiene due isolate scene di breve durata ritraenti un rapporto sessuale; sebbene le scene presentino alcune criticità, non possono comunque qualificarsi come pornografiche. Infatti, le stesse risultano funzionali allo svolgimento della trama e, pertanto, non connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo; altresì si rileva che, pur recando nudi integrali, non contengono rappresentazioni dirette e/o ravvicinate di organi genitali; inoltre, non essendo caratterizzate da morbosa e insistita attenzione ai particolari, non appaiono finalizzate alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, non risultando offensive del pudore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto i film contestati non integrano violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Espansione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Espansione TV*", con sede in Via Sant'Abbondio, n. 4 - 22100 Como, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi